

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di vigilanza
Divisione Normativa Primaria
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

**Documento di consultazione della Banca d'Italia in materia di
"Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario
delle banche"**

*In relazione al documento di consultazione in oggetto, si formulano le
osservazioni seguenti.*

Osservazioni di carattere generale

In generale si osserva che nel documento viene seguito un approccio 'rule based' piuttosto che, come invece auspicabile, un'impostazione 'principle based', dando luogo - in particolare per quanto riguarda la puntuale definizione della numerosità dei consigli di amministrazione e dei contenuti necessari degli statuti delle banche popolari - a disposizioni dettagliatamente cogenti e prescrittive e in alcuni casi, quali quelli citati, addirittura in contrasto rispetto alla vigente disciplina legislativa.

In tal modo, non solo verrebbe eccessivamente circoscritta, se non annullata, quell'autonomia delle banche cui peraltro si fa costante riferimento sia nella Legislazione che nelle Disposizioni di vigilanza quale elemento da salvaguardare e da stimolare, ma la regolamentazione secondaria si verrebbe addirittura a sostituire alla legislazione bancaria e societaria.

Osservazioni su temi specifici.

Comitati interni all'organo di supervisione strategica.

Si prevede che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa siano costituiti necessariamente 3 comitati specializzati in tema di controlli interni e rischi, remunerazione e nomine; detti comitati devono essere composti di regola da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza

indipendenti e devono necessariamente includere anche i componenti eletti dalle minoranze.

In proposito, anche in analogia a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, si ritiene auspicabile che venga espunto l'inciso relativo alla necessaria inclusione dei componenti eletti dalla minoranza nei comitati, non dovendo confondersi il ruolo di questi ultimi, talora risultati portatori di interessi particolari, non necessariamente coincidenti con la creazione di valore per tutti gli azionisti, con quello degli amministratori indipendenti, più propriamente chiamati a far parte dei comitati endoconsiliari.

Inoltre si ritiene che debba essere lasciata all'autonoma valutazione della società la composizione di ciascun comitato, anche in relazione alle dimensioni del proprio organo con funzione di supervisione strategica, ivi compresa la facoltà di raggruppare in un unico comitato le funzioni assegnate al comitato nomine e remunerazioni, nel rispetto dei requisiti di composizione di entrambi i comitati.

Banche Popolari

Nel documento in consultazione si richiede che lo statuto di questa tipologia di banche debba necessariamente prevedere:

- *un numero di deleghe non inferiore a 5;*
- *che la presentazione delle liste di candidati per la nomina degli amministratori e la richiesta di integrazione dell'o.d.g. sia consentita ai soci titolari di una determinata quota di capitale;*
- *il voto a distanza*

In proposito, fermo restando quanto sopra precisato in relazione all'eccesso di prescrittività delle previsioni in commento, si osserva come le disposizioni di vigilanza in consultazione andrebbero a negare all'autonomia statutaria delle Popolari un potere che deriva loro direttamente dalla legge, e precisamente dall'art. 150-bis, comma 2-bis, Testo unico bancario, dall'art.126 bis, comma 1 e art. 147 ter comma 1, Testo unico finanza. Con ciò sottraendo all'assemblea – quale organo collegiale cui l'ordinamento attribuisce la competenza a deliberare le modifiche statutarie – le proprie istituzionali prerogative.

In conseguenza, appare auspicabile che le dette previsioni siano espunte.

1° gennaio 2014